

ORIGINALE



UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA

U.O.C. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Il giorno 31 1 DIC. 2018 nella sede della U.S.L. di Pescara, la Dott.ssa Tiziana Petrella, Direttore della U.O.C., nominata con Delibera del Direttore Generale n° 850 del 2 Agosto 2018, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.512/A.B.S.

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DELLE DITTA ALLA GARA INDETTA CON DELIBERAZIONE N.696 DEL 28.06.2018, COME RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 1000 DEL 25 SETTEMBRE 2018.

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n.696 del 28.06.2018, come rettificata con deliberazione n. 1000 del 25 settembre 2018, è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione, ai sensi dell'art.54, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di un accordo quadro, di durata biennale, avente ad oggetto un servizio di Telemonitoraggio e Teleassistenza a supporto del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata della Regione;
- il CIG di riferimento è il seguente: 7563583225.
- il bando è stato pubblicato su G.U.R.I., sulla GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio Regionale, su n.2 quotidiani a rilevanza regionale e 2 a rilevanza nazionale;
- i relativi documenti sono stati pubblicati sul sito committente www.ausl.pe.it- sezione gare e appalti- sezione UOC ABS, unitamente ai chiarimenti intervenuti sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- con avviso di proroga termini (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del giorno 31/10/2018), la scadenza è stata, da ultimo, fissata al 16/11/2018;
- la scelta del fornitore avverrà ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- entro il termine di scadenza sono pervenute n.4 offerte da parte delle seguenti Ditte:
 - ditta: VIVISOL Srl prot.:0091769/18 del 16/11/2018
 - costituendo RTI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SGS SERVIZI GLOBALI SOCIOSANITARI (mandataria)/TIM SPA (mandante)-INFOTEAM SRL (mandante) protocollo: 0091845/18 del 16/11/2018
 - ditta: ALTHEA ITALIA Spa prot.0091766/18 del 16/11/2018
 - costituendo RTI VREE HEALTH ITALIA Srl (mandataria)/ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (mandante) prot.:0091096/18 del 15/11/2018
- in esito alle operazioni pubbliche del 26 novembre 2018:
 - ✚ la Ditta VIVISOL Srl veniva AMMESSA;
 - ✚ le altre Ditte sono state ammesse con riserva, per le motivazioni sotto riportate:
 - ❖ **Costituendo RTI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SGS SERVIZI GLOBALI SOCIOSANITARI (mandataria)/TIM SPA (mandante)-INFOTEAM SRL (mandante)**
 - per assenza di:
 - Attestazione avvenuto pagamento CIG (entro il termine di scadenza delle offerte)
 - Certificazione di qualità della Infoteam srl
 - ❖ **Costituendo RTI VREE HEALTH ITALIA Srl (mandataria)/ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (mandante), incompletezza documentale nelle parti relative a:**
 - Requisito di capacità economico –finanziaria: detto requisito risulta posseduto in misura superiore dalla mandante Engineering, rispetto alla mandataria VREE, in violazione dell'art. 83, comma8 del D.Lgs 50/2016 ("La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"),
 - contratto di avvalimento del requisito di capacità tecnico – professionale, il quale risulta mancante dell'indicazione delle risorse messe a disposizione del soggetto avvalso da parte dell'ausiliaria, in violazione dell'art. 89, 1° comma, penultimo ed ultimo periodo, del citato Codice (" Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica

il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.”).

- ❖ **ALTHEA ITALIA Spa**, per la paventata mancata dichiarazione di due risoluzioni contrattuale anticipate avvenuta ai danni della Ditta Althea, e possibile sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), che recita *“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.*

EVIDENZIATO CHE:

- Sono state attivate le procedure di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2018, cui tutte le Ditte rispondevano devano entro i termini perentori stabiliti;
- In data 11 dicembre, l'Autorità di gara esaminava le documentazioni prodotte e, dopo attento esame, riportava gli esiti del condotto riesame nel verbale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che:
 - **Il Costituendo RTI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SGS SERVIZI GLOBALI SOCIOSANITARI (mandataria)/TIM SPA (mandante)-INFOTEAM SRL (mandante) è stato AMMESSO IN VIA DEFINITIVA alla procedura**
 - **La Ditta ALTHEA ITALIA Spa, E' STATA ESCLUSA DALLA PRESENTE PROCEDURA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) ed f bis) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
 - **IL COSTITUENDO RTI (VREE HEALTH ITALIA SRL E ENIGEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA) E' STATO ESCLUSO DALLA GARA**, per:
 - ❖ nullità del contratto di avvalimento tra Vree Health Italia srl e Medicasa Italia SpA, avente ad oggetto il requisito di capacità tecnico – professionale di cui al punto 5.3 del Disciplinare di gara (*aver svolto complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015 – 2016 - 2017 almeno due attività di servizi nell'assistenza sanitaria domiciliare ed almeno un'attività di telemedicina o teleassistenza presso strutture sanitarie, con l'indicazione delle date, degli importi e dei destinatari pubblici o privati*), ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.lgs 50/2016, per assenza di indicazio e dei *requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria*);
 - ❖ violazione delle prescrizioni del disciplinare di gara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 8, del D. Lgs 50/2016 (*che prevede che “ ..nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti”*),

hanno previsto che " I requisiti di cui al precedente punto 5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e 5., devono essere posseduti: 1. in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) dal raggruppamento nel suo complesso, con la precisazione che la mandataria dovrà possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria;").

VISTO l'art.29, comma 1, periodi secondo e seguenti, del D.Lgs.n.50/2016 che così testualmente recita: " *Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali". Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.*

VISTO altresì l'art.120, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n.104 (Codice del processo amministrativo) il quale dispone testualmente che: "2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.

DETERMINA

per le motivazioni risultanti dai verbali del seggio di gara del 26 novembre 2018 e 11 dicembre 2018:

1. di ammettere alla procedura di gara indetta con Deliberazione n.696 del 28.06.2018, come rettificata con deliberazione n. 1000 del 25 settembre 2018,
 - ❖ la Ditta VIVISOL Srl ,
 - ❖ Il Costituendo RTI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SGS SERVIZI GLOBALI SOCIOSANITARI (mandataria)/TIM SPA (mandante)-INFOTEAM SRL (mandante)
2. di escludere dalla procedura:
 - ❖ La Ditta ALTHEA ITALIA Spa
 - ❖ IL COSTITUENDO RTI (VREE HEALTH ITALIA SRL E ENIGEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA)

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
4. di precisare che, al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, nella medesima sezione verranno pubblicati i suddetti verbali di gara del 26 novembre 2018 e 11 dicembre 2018 che vengono altresì allegati al presente provvedimento;
5. di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara per il servizio di cui trattasi;
7. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Direttore UOC ABS


TIZIANA PETRELLA

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.50/2016, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE, AI SENSI DELL'ART.54, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TELEMONITORAGGIO E TELEASSISTENZA A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DELLA REGIONE ABRUZZO - CIG 7563583225.

Verbale seduta pubblica

In data 26 novembre 2018 alle ore 11,35, presso un locale della UOC Acquisizione Beni e Servizi della AUSL di Pescara, la Dott.ssa Tiziana PETRELLA, direttore UOC ABS, in qualità di RUP e Autorità di gara ed il Dott. Roberto PETRINI funzionario verbalizzante della stazione appaltante alla presenza dei rappresentanti delle Ditte riportati nell'Allegato 1 che firmano, unitamente ai sottoscritti il presente verbale viene aperta la seduta pubblica della gara descritta in intestazione, convocata con nota prot.92602/18 del 19.11.2018, inviata a mezzo PEC a tutte le Ditte concorrenti e da queste regolarmente ricevute come risulta dall'esito di positiva trasmissione, agli atti dell'UOC ABS.

Preliminarmente l'Autorità di Gara segnala che in considerazione della coincidenza tra RUP, Autorità di gara e Direttore della UOC ABS, il presente verbale ha natura "provvedimentale", ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del D.Lgs.50/2016.

Rammenta, inoltre,

- con Deliberazione n.696 del 28.06.2018, come rettificata con deliberazione n. 1000 del 25 settembre 2018, è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione, ai sensi dell'art.54, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di un accordo quadro, di durata biennale, avente ad oggetto un servizio di Telemonitoraggio e Teleassistenza a supporto del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata della Regione;
- Oggetto dell'accordo quadro è un servizio di Telemonitoraggio e Teleassistenza, articolato nelle seguenti categorie di attività:
 - A) Categoria prevalente:
 - 1. Servizio di ascolto e assistenza sanitaria infermieristica dei pazienti e di lettura dei segnali inviati dai dispositivi h 12 - 7gg/settimana per la gestione remota dei pazienti;
 - B) Categorie scorporate:
 - 1. Fornitura di dispositivi di rilevamento da remoto dei "Segni Vitali", comprensivo della necessaria connettività, per il monitoraggio a distanza del paziente;
 - 2. Servizio di logistica comprensivo di: consegna, installazione, addestramento all'uso, manutenzione, dei dispositivi di rilevamento;
 - 3. Fornitura e gestione della piattaforma sw integrata che raccolga tutti i dati gestiti e tracci tutte le attività del servizio erogato, comprensiva della necessaria connettività.

Tutte le attività sono a "qualificazione obbligatoria", secondo quanto di seguito precisato, onde gli offerenti DOVRANNO (per essere ammessi alla partecipazione, alternativamente:

- I. Se impresa singola: possedere in proprio tutti i requisiti,
 - II. In alternativa: costituire un ATI verticale con impresa/e in possesso dei requisiti pertinenti all'attività scorporata e che, pertanto, dovrà essere da essa/e effettuata direttamente,
- il CIG di riferimento è il seguente: 7563583225.
 - il bando è stato pubblicato su G.U.R.I., sulla GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio Regionale, su n.2 quotidiani a rilevanza regionale e 2 a rilevanza nazionale;
 - i relativi documenti sono stati pubblicati sul sito committente www.ausl.pe.it: sezione gare e appalti- sezione UOC ABS, unitamente ai chiarimenti intervenuti sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - con avviso di proroga termini (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del giorno 31 10 2018), la scadenza è stata, da ultimo, fissata al 16/11/2018;
 - la scelta del fornitore avverrà ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50-2016 e s.m.i.;



- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'art.6 -bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6 bis.
- in materia del c.d. "soccorsorio istruttorio" si applica quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- L'importo dell'accordo quadro per il periodo di durata contrattuale (due anni) ed al netto di ogni opzione, è pari ad € 3.317.213,12, oltre iva. Tale importo costituirà il valore dell'accordo quadro, indipendentemente dal ribasso formulato.
- Quali Requisiti di capacità economica e finanziaria sono stati previsti i seguenti: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015 - 2016 - 2017, un fatturato complessivo non inferiore al valore dell'accordo quadro. Il predetto requisito dovrà essere posseduto:

1. in caso di R.T.I. (costituito o costituendo), dal raggruppamento nel suo complesso, con la precisazione che l'impresa indicata come capogruppo dovrà possedere tale requisito in misura maggioritaria.;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
3. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Qualora per una ragione giustificata, ivi compresa la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, il soggetto offerente non sia in grado di provare nei modi richiesti dal presente articolo la propria capacità economica e finanziaria, e tecnica, egli è ammesso a provare tali requisiti mediante altro documento considerato idoneo dall'ASL;

- quali Requisiti di capacità tecnica e professionale sono stati previsti i seguenti: aver svolto complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015 - 2016 - 2017 almeno:

- ↳ due servizi di assistenza sanitaria domiciliare,
- ↳ un servizio di teleassistenza e/o telemonitoraggio in ambito sanitario pubblico o privato, anche in ATI, con l'indicazione delle date, degli importi e dei destinatari pubblici o privati.

I predetti requisiti dovranno essere posseduti:

- a. in caso di R.T.I. (costituito o costituendo), da una o due delle imprese del raggruppamento;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- c. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

- Qualora per una ragione giustificata, ivi compresa la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, il soggetto offerente non sia in grado di provare nei modi richiesti dal presente articolo la propria capacità economica e finanziaria, e tecnica, egli è ammesso a provare tali requisiti mediante altro documento considerato idoneo dall'ASL.

L'Autorità di gara comunica che entro il termine di scadenza sono pervenute n.4 offerte da parte delle seguenti Ditte:

- 1- ditta: VIVISOL Srl prot.:0091769/18 del 16/11/2018
- 2- costituendo RTI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SGS SERVIZI GLOBALI SOCIOSANITARI (mandataria)/TIM SPA (mandante)-INFOTEAM SRL (mandante) protocollo: 0091845/18 del 16/11/2018
- 3- ditta: ALTHEA ITALIA Spa prot.0091766/18 del 16/11/2018
- 4- costituendo RTI VREE HEALTH ITALIA Srl (mandataria)/ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (mandante) prot.:0091096/18 del 15/11/2018

L'Autorità di Gara rammenta che, nel corso della presente seduta, come prescritto dal Disciplinare di gara, verrà analizzato il contenuto dei plichi e si procederà:

2



- ✓ all'apertura dei plichi, previa constatazione della loro integrità e della correttezza del confezionamento, e delle buste contrassegnate dalla lettera A) (documentazione amministrativa) contenenti i documenti richiesti ed alla verifica degli stessi.

Non si procederà all'apertura delle buste contrassegnate dalla lettera B) (documentazione tecnica) contenente la documentazione tecnica; questa avverrà in successiva seduta pubblica, da parte della Commissione giudicatrice, non appena sarà nominata.

L'Autorità di gara dà atto che tutti i plichi risultano integri e correttamente confezionati.

Ciò premesso, si passa, quindi, all'apertura, dei plichi offerti e delle buste contenenti la documentazione amministrativa che dovranno contenere i documenti previsti nel disciplinare di gara:

1. **VIVISOL Srl:**

Plico regolarmente confezionato e completo; documentazione amministrativa completa e regolare. **DITTA AMMESSA;**

2. **Costituendo RTI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SGS SERVIZI GLOBALI SOCIOSANITARI (mandataria)/TIM SPA (mandante)-INFOTEAM SRL (mandante)**

Plico regolarmente confezionato e completo; documentazione amministrativa regolare ma incompleta, con riferimento a:

- Attestazione avvenuto pagamento CIG
- Certificazione di qualità della Infoteam srl

Le rilevate incompletezze sono assoggettabili a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2018, onde il costituendo RTI viene ammesso **CON RISERVA.**

3. **ALTHEA ITALIA Spa**

Plico regolarmente confezionato e completo; documentazione amministrativa completa e regolare. **DITTA AMMESSA;**

4. **Costituendo RTI VREE HEALTH ITALIA Srl (mandataria)/ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (mandante)**

Plico regolarmente confezionato e completo; documentazione amministrativa completa ma irregolare, nelle parti relative a:

- Requisito di capacità economico - finanziaria: detto requisito risulta posseduto in misura superiore dalla mandante Engineering, rispetto alla mandataria VREE, in violazione dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs 50/2016 ("La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria").
- contratto di avvalimento del requisito di capacità tecnico - professionale, il quale risulta mancante dell'indicazione delle risorse messe a disposizione del soggetto avvalso da parte dell'ausiliaria, in violazione dell'art. 89, 1° comma, penultimo ed ultimo periodo, del citato Codice ("Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.").

La sottoscritta Autorità di gara ritiene di poter assoggettare a soccorso istruttorio tali rilevate carenze a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs 50/2016, consentendo l'integrazione dei requisiti mancanti, laddove la Ditta ausiliaria li possiede e li intenda mettere a disposizione della Ditta avvalsa.

Non è accoglibile, al riguardo, l'obiezione della Ditta VREE, tesa a far rilevare come, una volta raggiunto e saturato il requisito di capacità da parte della capogruppo, la quota dei requisiti posseduta, anche in misura superiore, da parte della mandante non dovrebbe avere alcun rilievo.

Al riguardo, questa Autorità osserva come quello che la norma ("La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria"), intende tutelare, è proprio la capacità della Ditta indicata come mandataria ad assumere quel ruolo, indicazione non supportata (ed anzi, resa precaria), proprio dalla dichiarazione della mandante di possedere un requisito di fatturato notevolmente superiore, onde è proprio la "distribuzione" dell'entità del requisito tra mandataria e mandante a dover essere verificata, al fine di stabilire se la mandataria indicata possa assumere il ruolo.

Il Costituendo RTI viene, pertanto, **AMMESSO CON RISERVA.**

   3







A questo punto della seduta, il rappresentante della Ditta Vivisol segnala di conoscere di due risoluzioni contrattuali anticipate avvenute ai danni della Ditta Althea, in data 30 ottobre 2018 (per grave inadempienza) e novembre 2018 e chiede di verificare se la Ditta abbia reso la relativa dichiarazione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), che recita "c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: la significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

La sottoscritta verifica che, effettivamente, nulla ha dichiarato in merito la Ditta ALTHEA. Viene quindi disposto un supplemento istruttorio per verificare la sussistenza delle risoluzioni contrattuali e, in caso positivo, le motivazioni dell'omessa loro segnalazione da parte della Ditta.

A tal fine, la Ditta Althea viene ammessa con riserva, a modifica di quanto prima disposto.

Terminata questa fase della valutazione, si procede a raccogliere:

- a. tutte le buste contenenti le offerte economiche, all'interno di n plico maggiore che viene chiuso, firmato su tutti i lembi dai rappresentanti delle Ditte presenti, sigillato su detti lembi e riposto nell'armadio chiuso a chiave, la cui chiave sarà detenuta e custodita esclusivamente dall'Autorità di gara;
- b. anche le buste tecniche, non aperte, vengono inserite in due plichi maggiori, chiusi e sigillati allo stesso modo delle offerte economiche e riposte nel medesimo armadio chiuso a chiave;

I plichi contenenti la documentazione amministrativa vengono conservati dal funzionario verbalizzante.

Il presente verbale, sottoscritto anche dal rappresentante delle Ditte presenti, viene consegnato in copia ai medesimi i quali, con la sottoscrizione:


- attestano la veridicità di quanto ivi contenuto per essere avvenuto alla loro presenza
- rilasciano ricevuta per avvenuta consegna e ricevimento del medesimo

La seduta si chiude alle ore 17,00.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dott.ssa T. Petrella

Dott. R. Petri



GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.50/2016, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE, AI SENSI DELL'ART.54, DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TELEMONITORAGGIO E TELEASSISTENZA A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DELLA REGIONE ABRUZZO - CIG 7563583225.

Verbale seduta riservata

In data 11 dicembre 2018 alle ore, 10,00, presso un locale della UOC Acquisizione Beni e Servizi della AUSL di Pescara, la Dott.ssa Tiziana PETRELLA, direttore UOC ABS, in qualità di RUP e Autorità di gara ed il Dott. Roberto PETRINI funzionario verbalizzante della stazione appaltante alla presenza dei rappresentanti delle Ditte riportati nell'Allegato 1 che firmano, unitamente ai sottoscritti il presente verbale, viene aperta una seduta riservata della gara descritta in intestazione, finalizzata ad esaminare la posizione delle Ditte ammesse con riserva in esito alla seduta del 26 novembre u.s. e per le quali era stata attivata la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Preliminarmente l'Autorità di Gara rammenta che in considerazione della coincidenza tra RUP, Autorità di gara e Direttore della UOC ABS, il presente verbale ha natura "provvedimentale", ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del D.Lgs.50/2016.

Rammenta, inoltre, le seguenti Ditte sono state ammesse con riserva, per le motivazioni sotto riportate:

1. Costituendo RTI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SGS SERVIZI GLOBALI SÓCIOSANITARI (mandataria)/TIM SPA (mandante)-INFOTEAM SRL (mandante)

Assenza di:


- a. Attestazione avvenuto pagamento CIG (entro il termine di scadenza delle offerte)
- b. Certificazione di qualità della Infoteam srl

In esito alla attivazione, con nota n. 95169 del 27/11/2018, del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2018, alla Ditta veniva richiesta l'integrazione documentale da produrre entro il 7 dicembre 2018. La Ditta, con nota pervenuta il 28 novembre 2018, ha prodotto tutta la documentazione onde il costituendo RTI viene ammesso **IN VIA DEFINITIVA**.

2. ALTHEA ITALIA Spa

In seguito alla segnalazione di un rappresentante di altra ditta concorrente, in merito alla presunta sussistenza di due risoluzioni contrattuali anticipate avvenute ai danni della Ditta Althea, in data 30 ottobre 2018 (per grave inadempienza) e novembre 2018, veniva verificato che nulla, in proposito, la Ditta aveva dichiarato, con ciò determinandosi una possibile violazione e degli obblighi ad essa incombenti, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f bis), del D.lgs 50/2016 (" f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere); Tale omissione, a ben vedere, sarebbe di ostacolo alla valutazione, spettante alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), in merito alla possibilità che " c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

L'Autorità di gara dà atto che, oltre al soccorso istruttorio, sono state avviate verifiche d'ufficio, in esito alle quali è stato acquisito il provvedimento di risoluzione N.988 del 30 ottobre 2018 dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni, avente ad oggetto la " Risoluzione per grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D. Lgs. n.163/2006 e degli artt. 145 e 298 del D.P.R. n. 207/2010, del contratto di affidamento stipulato con l'Althea Italia S.p.A. per la gestione dei servizi integrati di manutenzione preventiva e correttiva, fornitura e sostituzione dei materiali connessi, verifiche di sicurezza, controlli funzionali e servizi accessori afferenti il parco Apparecchiature Elettromedicali dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni, ". Con nota Protocollo n. 35546/2018 del 03/12/2018, la citata Azienda ospedaliera, in risposta a specifica richiesta di informazioni con nota prot. 0095852 del 29.11.2018 da parte della ASL di Pescara, comunicava "l'avvenuta notifica in data 9.11.2018 presso il



Protocollo Generale di questa Azienda Ospedaliera da parte della Althea Italia S.p.A dell'atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma - Sezione Specializzata in materia di Impresa, per l'accertamento e la dichiarazione della asserita illegittimità ed infondatezza della deliberazione n. 988/DG del 30 ottobre 2018".

L'Autorità dà, altresì, atto dell'esistenza di una ulteriore risoluzione contrattuale, avvenuta in data 19 luglio 2018 con Deliberazione n. 1310 da parte della dell'ASST Papa Giovanni XXIII della Regione Lombardia, di "risoluzione immediata per grave inadempimento del contratto stipulato con ALTHEA Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 e 31 del capitolato speciale d'appalto, con conseguente escussione della cauzione definitiva e inoltro delle segnalazioni prescritte dal codice degli appalti, ferma restando la responsabilità dell'operatore per tutti i maggiori danni patiti e patienti dalla ASST.

In data 6 dicembre 2018 la Ditta ALTHEA, con nota inoltrata via PEC vedi ricevuta di consegna allegata) comunica quanto segue:

1. conferma di essere stata destinataria del provvedimento di risoluzione contrattuale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni;
2. Segnala di averlo impugnato dinanzi alla Autorità giurisdizionale ordinaria (tribunale di Roma, RG n° 73647/2018);
3. Segnala di essere stata destinataria di una ulteriore risoluzione avvenuta in data 21 novembre 2018, da parte dell'Azienda ospedaliera Papardo, anch'essa per "grave inadempimento alle "obbligazioni contrattuali", e di aver (ovviamente) impugnato anche questa risoluzione;
4. Segnala di aver ritenuto di non dover dichiarare tali risoluzioni, in quanto "giuridicamente irrilevanti", per il fatto di essere state contestate in giudizio.

Nessuna informazione la Ditta Althea fornisce, in merito alla risoluzione contrattuale avvenuta ad opera dell'ASST Papa Giovanni XXIII della Regione Lombardia.

Al riguardo, la sottoscritta rileva come, nella fattispecie in esame, le questioni da dirimere sia sostanzialmente due:

1. la portata applicativa dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 nella parte in cui sembra escludere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella valutazione dell'affidabilità degli operatori economici, imponendone l'ammissione in gara, qualora una precedente risoluzione contrattuale, integrante ipotesi di grave illecito professionale, sia stata contestata in giudizio.
2. La mancata dichiarazione, da parte del concorrente, degli atti di risoluzione per grave inadempimento contrattuale (ben tre) di cui è stata destinataria, costituenti fattispecie suscettibili di essere considerate quali "gravi illeciti professionali", ai sensi dell'art.80 comma 5 lett. c), in violazione della lettera f-bis) del citato comma 5, per il quale "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto.....l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere";

Relativamente al punto 1

Si tratta, invero, di questione alquanto discussa nella giurisprudenza amministrativa, sottoposta anche all'attenzione dei giudici europei sul finire dello scorso anno dallo stesso Tar Campania, con ordinanza n. 5893 del 13 dicembre 2017 e con l'ordinanza n. 2639 del 3.5.2018, dalla Sezione V del Consiglio di Stato. In attesa della pronuncia dei giudici europei, importanti pronunce interne (Tar Campania, citato; Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 2 marzo 2018 n. 1299; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 30 aprile 2018, n. 252) hanno sostanzialmente concordato sul fatto che la risoluzione di un precedente contratto, pure impugnata, non preclude l'esclusione, appunto ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice appalti, in tutti i casi in cui "la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità." Ne consegue che a un'impresa non basta aver contestato in giudizio la risoluzione contrattuale subita per porsi completamente al riparo, per tutta la durata -per giunta, prevedibilmente cospicua- del processo, dal rischio di esclusioni da gare d'appalto indotte dalla relativa vicenda risolutoria.

Su una lunghezza d'onda simile, del resto, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 2 marzo 2018 n. 1299 ha già osservato che il pregresso inadempimento, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati dal legislatore, può rilevare comunque a fini escludenti qualora assurga al rango di "grave illecito professionale", tale da rendere dubbia l'integrità e



R

2

l'affidabilità dell'operatore economico, e deve pertanto ritenersi rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante la valutazione della portata di "pregressi inadempimenti che non abbiano (o non abbiano ancora) prodotto" simili effetti specifici, fermo restando che in tale eventualità i correlativi oneri di prova e motivazione incombenti sull'Amministrazione sono ben più rigorosi e impegnativi rispetto a quelli operanti in presenza delle particolari ipotesi esemplificate dal testo di legge. Il Collegio muove dalla premessa che l'indicazione delle ipotesi di grave illecito professionale contemplate nel secondo periodo della citata disposizione abbia portata meramente esemplificativa, con conseguente autonomia della fattispecie generale prevista nella prima parte della norma.

Anche in presenza di una risoluzione per inadempimento che si trovi sub iudice, secondo la citata giurisprudenza, alla Stazione appaltante non è precluso applicare ugualmente la causa di esclusione in discussione, valorizzando la clausola normativa di chiusura sulla possibilità di dimostrare comunque "con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità".

Orbene, l'Autorità di gara ha esaminato in dettaglio i fatti posti a base delle operate risoluzioni - come descritti negli atti di risoluzione acquisiti, sotto riepilogati per la miglior comprensione degli effetti riverberanti sulla fattispecie in esame:

- la Delibera n. 1319 del 19/2018, dell'azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 - 24127 Bergamo, non dichiarata - neppure in seconda istanza, dalla Ditta Althea e di cui non si conosce l'eventuale impugnativa, riporta che " *le gravi e insanabili difficoltà che hanno caratterizzato l'attività svolta dall'appaltatore e hanno, in particolare, escluso che un servizio prestato con le modalità concretamente riscontrate potesse garantire il corretto svolgimento dell'attività sanitaria, di cui erano stati anzi documentati inaccettabili periodi di interruzione; con l'occasione, i due DEC hanno altresì manifestato rilevanti preoccupazioni per i non marginali rischi che in tale situazione correvano a loro giudizio la salute e l'incolumità sia dei pazienti, sia degli stessi operatori di questa ASST; sino alla decisione " di procedere, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e fatte proprie (con particolare riferimento alle numerose e gravi circostanze rappresentate nella relazione datata 23.04.2018 inadempimento del contratto stipulato con ALTHEA Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 e 31 del capitolato speciale d'appalto, con conseguente escussione della cauzione definitiva e inoltro delle segnalazioni prescritte dal codice degli appalti, ferma restando la responsabilità dell'operatore per tutti i maggiori danni patiti e patienti da questa ASST; 4. di verificare prioritariamente la possibilità di coprire il servizio oggetto del contratto risolto procedendo a interpello degli altri operatori utilmente classificati ai sensi degli artt. 140 d.lgs. n. 163/2006 e 297 del DPR n. 207/2010, ..."*;
- provvedimento di risoluzione N.988 del 30 ottobre 2018 dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni, in cui si legge l'avvenuto riscontro, a carico dell'operatore economico Althea Italia S.p.A., di " *la comminazione di penali per un importo ben superiore alla soglia del 10% del valore netto del contratto; che, il suddetto importo, ha pertanto obbligato questa struttura proponente, ai sensi degli artt. 298 e 145 del D.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 13, comma 4 e 17, comma 2, lettera f) del Contratto di appalto, ad attivare la procedura per la risoluzione del contratto di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis); che, le controdeduzioni presentate dalla Althea Italia S.p.A. risultano inidonee a scongiurare la risoluzione del vincolo contrattuale, atteso che, con esse, l'appaltatore:*
 - a) *quanto al computo delle penali, non ha contestato alla stazione appaltante errori e/o imprecisioni nell'applicazione di quanto disposto dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto;*
 - b) *ha riconosciuto come "l'ultimazione degli interventi correttivi abbia previsto tempi di riparazione superiori ai limiti imposti dalle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto";*
 - c) *ha indicato, a giustificazione dei predetti ritardi, eventi e circostanze - quali la difficoltà nell'approvvigionamento del ricambio/consumabile per obsolescenza della tecnologia, la non immediata disponibilità di fornitore terzo per interventi di natura specialistica, una asserita e non meglio precisata impossibilità di disporre immediatamente dell'apparecchiatura per la riparazione - che, sulla base dell'assetto normativo delineato dalla lex specialis di gara, dall'offerta tecnica e dal contratto di appalto, non sono ascrivibili a cause di forza maggiore, per come definite dall'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto, quanto piuttosto a circostanze prevedibili e fisiologiche, evitabili con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza. In proposito, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato, rubricato "Forza maggiore", l'appaltatore che avesse voluto addurre cause di impossibilità oggettiva ad esso non imputabili nell'eseguire la prestazione nei tempi prescritti, avrebbe dovuto -*



R

P

diversamente rispetto a quanto accaduto nel caso di specie - darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante indicando, oltre alle ragioni oggettive di impedimento, anche il tempo prevedibile della relativa soluzione;

- Provvedimento n. 1063 del 21 novembre 2018 dell'Azienda ospedaliera Papardo, in cui si legge di “ *accertamento di gravi inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni*”.

L'Autorità, dopo attento esame e valutazione, ritiene che tali fatti – autonomamente valutati in relazione all'ipotesi generale di cui alla lettera c) del comma 5, citato, prescindendo dalla pendenza di un giudizio che viene a collocarsi all'esterno della fattispecie normativa utilizzata, costituiscano fatti gravi, precisi, ripetuti e concordanti di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, incidenti sul giudizio di “ *affidabilità*” del concorrente e, in particolare, deponenti per la sua “inaffidabilità”, ancor più preoccupante se riferita alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, avente ad oggetto l'assistenza a pazienti domiciliari (e, quindi, privati di attenzioni e controlli immediati e diretti da parte dell'azienda sanitaria committente e per i quali, quindi, assume assoluta rilevanza l'affidabilità della Ditta affidataria del servizio, di valutare e tempestivamente intervenire autonomamente) in condizioni di particolare fragilità e per i quali, quindi, la responsabilità dell'Azienda sanitaria di individuare operatori affidabili è ancor più critica ed imprescindibile.

Relativamente al punto 2

Proprio la considerazione del fatto che alla Stazione appaltante non è precluso applicare ugualmente la causa di esclusione in discussione, valorizzando la clausola normativa di chiusura sulla possibilità di dimostrare comunque “ *con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità*”, impone di valutare negativamente anche il comportamento omissivo del concorrente, che non ha dichiarato alcuno dei fatti e atti risolutivi, così impedendo alla stazione appaltante la valutazione autonoma dei “fatti” di inadempimento (in altro modo, si segnala, rinvenuti e conosciuti), necessaria ed indispensabile ai fini dell'individuazione di ipotesi di “grave illecito professionale” anche secondo l'ipotesi generale.

Al riguardo, infatti, la stazione appaltante dispone, invero, di una sfera di discrezionalità nel valutare quanto eventuali precedenti professionali negativi incidano sull'affidabilità di chi aspira a essere affidatario di un contratto e tale discrezionalità può essere correttamente esercitata solo disponendo di tutti gli elementi necessari a garantire una compiuta formazione della volontà (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14/2/18 n. 956; TAR Campania, sez. VIII, 5 giugno 2018, n. 3690). Risulta, altresì, strettamente connesso con tale impostazione ermeneutica il consolidato principio secondo il quale nelle procedure ad evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali è, già di per sé, un valore da perseguire, laddove consente, anche in omaggio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara; conseguentemente, una dichiarazione inaffidabile, perché – al di là dell'elemento soggettivo sottostante – non veritiera, deve ritenersi, in quanto tale, lesiva degli interessi tutelati dall'ordinamento in materia di procedure ad evidenza pubblica, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale sussiste in capo al concorrente il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti ai sensi del ricordato art. 38, comma 1, lett. f), occorse in precedenti rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante, giacché tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti tra partecipanti e stazione appaltante, senza che a costoro sia consentito scegliere quali delle dette vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di gravità, competendo quest'ultimo soltanto all'amministrazione committente (Cons. Stato, Sez. V, 15/12/2016, n. 5290; 4/10/2016, n. 4108; 26/7/2016, n. 3375; 19/5/2016, n. 2106; 18/1/2016, n. 122; 25/2/2015, n. 943; 11/12/2014, n. 6105; 14/5/2013, n. 2610; Sez. IV, 4/9/2013, n. 4455; Sez. III, 5/5/2014, n. 2289).

I principi appena richiamati, benché elaborati sotto la vigenza dell'articolo 38 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, sono applicabili anche alle procedure di gara, come quella in esame, disciplinate dal nuovo codice dei contratti (ex multis, di recente, Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria N. 00666/2018 REG.PROV.COLL. N.



00456/2018 ; TAR Campania, 3690/2018 cit. che richiama TAR Puglia Bari, sez. I, sent. 19/4/18 n. 593, TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 6/4/18 n. 712).

A ben vedere, il comportamento omissivo sopra descritto, rileva sia come autonoma causa di esclusione, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett f-bis) del citato D.Lgs 50/2016, per il quale " *Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto.....l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere*", sia come ulteriore sintomo di assenza di " lealtà e affidabilità professionale del concorrente", che presiedono ai rapporti tra partecipanti e stazione appaltante".

Per le motivazioni suesposte , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) ed f bis) del D.Lgs 50/2016 e s.m.l., la Ditta ALTHEA ITALIA Spa viene definitivamente esclusa dalla presente procedura.

3. Costituendo RTI VREE HEALTH ITALIA Srl (mandataria)/ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (mandante)

Il costituendo raggruppamento veniva ammesso con riserva e, per esso, attivato il soccorso istruttorio con riferimento alle rilevate carenze sotto riportate:

1. Requisito di capacità economico –finanziaria: detto requisito risulta posseduto in misura superiore dalla mandante Engineering, rispetto alla mandataria VREE (a quest'ultimo pervenuto in virtù di contratto di avvalimento da parte della Società MSD Italia srl), in violazione dell'art. 83, comma8 del D.Lgs 50/2016 ("La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria").
2. contratto di avvalimento del requisito di capacità tecnico – professionale tra la VREE , il quale risulta mancante dell'indicazione delle risorse messe a disposizione del soggetto avvalso da parte dell'ausiliaria, in violazione dell'art. 89, 1° comma, penultimo ed ultimo periodo, del citato Codice (" *Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.*").

In data 6 dicembre, la Ditta Vree Health Italia srl ha trasmesso la documentazione amministrativa integrativa relativa del RTI costituendo (Vree Health Italia srl e Enigeering Ingegneria Informatica spa) a soccorso istruttorio , sotto descritta:

2. Addendum al contratto di avvalimento tra Vree Health Italia srl e Medicasa Italia SpA,
3. Dichiarazione del fatturato di MSD Italia srl nel triennio 2015-2017
4. Dichiarazione di Engineering Ingegneria Informatica Spa del fatturato speso come requisito economico finanziario

Prima di procedere all'esame della documentazione prodotta dalla Ditta Vree Health Italia srl , l'Autorità di gara osserva, a modifica di quanto precedentemente rilevato, che, anche alla luce delle recenti Linee guida ANAC in tema di avvalimento, ne risulta confermata l'interpretazione dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.lgs 50/2016, (per il quale " *il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria*"), e, quindi, non è integrabile il contratto di avvalimento di requisito di capacità tecnico – professionale privo della indicazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione in forza dell'avvalimento, perché esso è da intendersi NULLO ab inizio.

(Parere di Precontenzioso n. 56 del 01/02/2017, in linea con le pronunce di questi ultimi anni sia dell'Autorità (P. Prec. n. 34 del 13/03/2013; P. Prec. n. 139 del 30/07/2013; P. Prec. n. 82 del 28/10/2014; P. Prec. n. 24 del 12/03/2015; P. Prec. n. 246 del 02/03/2016) che della giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sez. III, 22/01/2014, n. 294; 17/06/2014, n. 3058; Cons. di Stato, sez. IV, 09/02/2015, n. 662; Cons. di Stato, sez. V, 22/10/2015, n. 4860).

Tale situazione costituisce autonoma causa di esclusione , che risulta assorbente dell'altra questione pure contestata all'RTI, ovvero che il requisito di capacità economico –finanziaria sia posseduto in misura superiore dalla mandante Engineering, rispetto alla mandataria VREE Italia, secondo quanto da esse dichiarato. Per mero tuziorismo, l'Autorità rileva come , a tal

propósito, sia stata presa conoscenza del parere reso da ANAC in data 14 novembre 2018, per il quale: «Il possesso dei requisiti in



misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima.

Quel che si consente agli operatori economici che vogliono riunirsi in RTI ai fini della partecipazione ad una gara, è, dunque, la possibilità di "spendere" i requisiti in misura "frazionata e funzionale" ai ruoli rispettivi da assumere (mandataria e mandante) all'interno del RTI, indipendentemente dai requisiti totali da esse Ditte realmente posseduti.

Ma una volta definito e dichiarato l'importo dei requisiti da "spendere" all'interno del RTI, da parte di ciascun O.E. componente, questi ultimi vincolano gli operatori economici in costituendo RTI alle loro conseguenze. Nel caso specifico, le "dichiarazioni di spendita dei requisiti, effettuate dai due OE in costituendo RTI - di cui una, quella della mandante, superiore a quella della mandataria, indipendentemente dai requisiti "totali" da esse posseduti" - violano le prescrizioni del disciplinare di gara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 8, del D. Lgs 50/2016 (che prevede che " *..nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti*"), hanno previsto che " *I requisiti di cui al precedente punto 5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e 5., devono essere posseduti: 1. in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) dal raggruppamento nel suo complesso, con la precisazione che la mandataria dovrà possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria;*".

Ne risulta, quindi, confermata la violazione del Disciplinare di gara, nelle parti sopra evidenziate, da parte del costituendo RTI (Vree Health Italia srl e Engeering Ingegneria Informatica spa) .

Il Costituendo RTI Vree Health Italia srl e Engineering Ingegneria Informatica spa, viene, pertanto, **ESCLUSO DALLA GARA.**

Il presente verbale, verrà trasmesso a tutte le Ditte concorrenti e pubblicato sul sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, del D.Lgs 50/2016,

La seduta si chiude alle ore 13,40-

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dott.ssa T. Petrella

Dott. R. Petrini



ORIGINALE

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Si attesta che la spesa va riferita alla voce di conto n. _____ dei Bilancio 2018, che alla data del presente provvedimento presenta sufficiente disponibilità.

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
TIZIANA PETRELLA

Ogni determinazione è prodotta in duplice originale, di cui una viene archiviata presso l'Ufficio di adozione e l'altra inviata all'Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG.
Una copia conforme viene inviata al Collegio Sindacale.

Va, altresì, inviata in copia conforme a:

Ufficio Organizzazione, programmazione ed AA.GG.	- OPA -
Ufficio Gestione del Patrimonio	- GPA -
Ufficio Trattamento Economico del Personale	- TEP -
Ufficio Gestione Risorse Umane	- GRU -
Ufficio Gestione Economico-Finanziaria	- GEF -
Ufficio Affari Legali ed Assicurazioni	- ALA -
Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria	- OIS -
Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	- PPS -
Ufficio del Dipartimento di Prevenzione	- DIP -
Ufficio del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali	- DSA -
Dipartimento di Salute Mentale	- DSM -
Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione	- PMP -
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara	- PEA -
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara	- PES -
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne	- PNA -
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne	- PNS -
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli	- POA -
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli	- POS -
Farmacia P.O. - Pescara -	
Farmacia P.O. - Penne -	
Farmacia P.O. - Popoli	
Direzione Strategica	
Collegio Sindacale	

AFFISSIONE ATTI A RILEVANZA ESTERNA

SI NO
Pubblicato all'albo dell'Azienda per dieci giorni consecutivi a partire dal _____

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
TIZIANA PETRELLA